

**CONVENZIONE**  
**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E DI TENUTA DEL**  
**CONTO CORRENTE**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA**

TRA

L'Automobile Club Biella, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Biella viale Matteotti n.11 - (P.I. 00165000027) che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola "Ente", per la quale interviene il Dott. Vittorio Bernero nato a Campiglia Cervo (BI) il 19/10/1937, c.f. BRNVTR37R19B508K, nella sua veste di Presidente pro-tempore e come tale abilitato ad impegnarla

E

la Banca con sede in , via , (P.I. ), che nel contesto del presente atto è indicata più brevemente con la parola "Banca", rappresentata dal Sig. , nato a il , c.f. , nella qualità di autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione e come tale abilitato ad impegnarla validamente.

PREMESSO

- che l'Ente deve affidare il proprio Servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente ad una delle aziende di credito previste dall'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che per l'affidamento del Servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente dell'Ente, l'Ente ha indetto gara con procedura aperta a norma del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità;
- che la gara con procedura aperta è stata esperita con le formalità di rito e si è

conclusa con l'aggiudicazione provvisoria alla Banca di , Banca che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con delibera Presidenziale n. sono state ufficializzate le risultanze della gara con procedura aperta con aggiudicazione definitiva del servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente alla Banca di .

Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

**ART. 1**

***(Affidamento Servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente)***

L'Ente, in esecuzione della Delibera Presidenziale n. , come sopra rappresentato affida la gestione del proprio servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente alla Banca di , come sopra rappresentata, che accetta assumendo il servizio stesso sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare in conformità alle condizioni fissate nei successivi articoli.

**ART. 2**

***(Oggetto della Convenzione)***

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione del servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente dell'Automobile Club Biella per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**ART. 3**

***(Norme regolatrici)***

I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni di legge specificamente operanti,
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato.

**ART. 4**  
***(Durata della Convenzione)***

La presente Convenzione ha validità per la durata di anni 4 (quattro), con inizio il 1° gennaio 2013 e con termine il 31 dicembre 2016, senza bisogno di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

La Banca, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale non venisse rinnovato con il medesimo Istituto, assume l'obbligo, anche dopo la scadenza della Convenzione stessa, di continuare a svolgere, se richiesto dall'Ente, il servizio di Cassa fino a sei mesi dalla scadenza.

**ART. 5**  
***(Luogo di prestazione del servizio)***

Il servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente dell'Ente sarà svolto dalla Banca con personale proprio nei locali della propria sede ed agenzie o filiali di Biella, ed eventualmente in altri locali ritenuti più idonei previo accordo tra le parti, nei giorni in cui gli uffici sono aperti al pubblico per il servizio di sportello bancario, con lo stesso orario di sportello osservato per gli altri servizi di cassa e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e negli integrativi aziendali.

**ART. 6**  
***(Contenuto del servizio)***

Il servizio di Cassa e di tenuta del conto corrente comprende, fermo restando la facoltà per l'Ente di effettuare incassi a mezzo della propria cassa interna o avvalendosi del servizio dei c/c postali, con obbligo di riversamento alla Banca, il

complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione e l'incasso di tutte le entrate spettanti all'Ente sotto qualsiasi titolo e causa, ed al pagamento di tutte le spese dell'Ente, alla custodia titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto A.C.I. o da norme pattizie.

Nel servizio è compresa la eventuale predisposizione ed attivazione di un conto corrente, separato e distinto da quello di Cassa, dedicato alla gestione dell'attività del Funzionario delegato all'ufficio Assistenza automobilistica, sul quale conto detto Funzionario è autorizzato ad effettuare pagamenti delle pratiche automobilistiche . In ogni caso, le caratteristiche tecniche di funzionamento di questo specifico conto corrente devono essere tali da garantire il puntuale adempimento delle scadenze derivanti dal DPR n.358/2008 e dai disciplinari ACI all'uopo sottoscritti per lo svolgimento delle attività di sportello telematico dell'automobilista.

**ART. 7**  
***(Riscossione delle entrate)***

Le entrate saranno rimosse dalla Banca in base ad ordini di riscossione emessi dall'Ente sui moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore o dai sostituti o delegati.

Alla Banca è demandata la facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, quietanza liberatoria per ogni riscossione delle somme incassate.

Sull'ordine di riscossione la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'incasso avvenuto e l'accredito delle somme rimosse sul c/c intestato all'Ente.

La Banca, quale mandataria, non può rifiutare di introitare somme senza la preventiva emissione di ordini di incasso, rilasciando quietanza, salvi ed impregiudicati i diritti dell'Ente.

Di tali incassi la Banca darà sollecita comunicazione, entro il successivo giorno, per richiedere la tempestiva emissione della relativa richiesta di incasso.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè, senza l'onere del non riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca, che non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità delle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso.

#### **ART. 8** ***(Effettuazione dei pagamenti)***

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca in base ad ordini di pagamento emessi dall'Ente sui moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle medesime persone di cui all'art. 7.

Per ogni pagamento la Banca si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo ordine di pagamento, ovvero da allegare allo stesso quale documentazione, mentre per i pagamenti effettuati su espressa richiesta dell'Ente, evidenziata sull'ordine di pagamento stesso, mediante:

- a) accredito, sul c/c postale intestato al creditore o vaglia postale con spesa a carico del medesimo saranno allegati all'ordine di pagamento, in luogo delle regolari ricevute dei beneficiari, le ricevute rilasciate dall'Amministrazione postale;
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile, all'ordine del creditore, saranno allegati agli ordini di pagamento le relative distinte o i talloncini, corredati di tutti gli estremi;

- c) accreditalmento in c/c bancario intrattenuto dal creditore presso l'Istituto Tesoriere o presso altre Aziende di Credito, sar  sufficiente l'annotazione del pagamento cos  effettuato, apposta dalla Banca sull'ordine di pagamento, convalidata dal timbro datario e firma della Banca stessa.

Per gli ordini di pagamento attuati nelle forme agevolative di cui alle lettere precedenti (bonifici, c/c postale, vaglia postale, ecc.), la Banca recuperer  le relative spese dal beneficiario.

La Banca dovr  astenersi dal dare corso ad ordini di pagamento che contengano abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome e cognome del creditore.

Per il pagamento di titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta di bollettari, la quietanza valida da unire a corredo degli ordini di pagamento sar  soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi.

Nel caso si debbano effettuare pagamenti fuori piazza la Banca provveder  nei modi previsti alle lettere precedenti oppure, in alternativa, inoltrer  una disposizione di pagamento ad un Istituto di Credito evidenziato sull'autorizzazione di spesa dall'Ente, o, in mancanza di tale indicazione, ad un Istituto di Credito proprio corrispondente.

L'Ente si impegna ad evidenziare sull'ordine di pagamento o in calce all'elenco di trasmissione, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da contratti stipulati con terzi.

La Banca metter  in pagamento le autorizzazioni di spesa il secondo giorno lavorativo, per gli Istituti di Credito, successivo a quello di ricezione dell'ordine di pagamento stesso.

**ART. 9**  
***(Trasmissione degli ordini di pagamento e delle richieste di incasso)***

Gli ordini di pagamento e le richieste di incasso sono trasmessi alla Banca a mezzo di elenchi in unico esemplare, numerati progressivamente.

L'originale, debitamente datato e firmato per ricevuta, sarà restituito dalla Banca all'Ente.

Gli ordini di pagamento dovranno essere consegnati alla Banca almeno due giorni interi prima di quello previsto per il pagamento.

Allo scopo di snellire la procedura di acquisizione delle richieste di incasso giornaliera e degli ordini di pagamento la Banca può riservare la possibilità all'Ente di accedere direttamente ad uno sportello dedicato negli orari stabiliti per tutta la clientela, ove ciò sia offerto in sede di gara.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare eventualmente con l'Istituto di credito, la possibilità di trasmettere ordini di pagamento e richieste di incasso alla Banca mediante procedura telematica e con firma digitale. In tal caso le parti concorderanno preventivamente la procedura da utilizzare.

#### ***ART. 10***

##### ***(Comunicazione ai beneficiari di ordinativi di pagamento)***

I beneficiari degli ordini di pagamento saranno avvisati direttamente dall'Ente, solamente dopo l'avvenuta consegna degli ordini stessi alla Banca.

#### ***ART. 11***

##### ***(Deposito firma soggetti legittimati alla sottoscrizione degli ordini di pagamento e delle richieste di incasso)***

L'Ente si impegna a depositare presso la Banca, prima che il presente contratto espliciti la sua operatività, le firme autografe di coloro i quali sono autorizzati a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e le richieste di incasso, compresi i delegati e i sostituti. Ogni successiva variazione delle persone autorizzate alla firma dei predetti atti dovrà essere tempestivamente comunicata

alla Banca, operante per quest'ultima dal momento del deposito della relativa firma autografa.

**ART. 12**  
***(Disciplina delle anticipazioni di cassa)***

Ai fini di consentire i pagamenti e per sopperire eventuali necessità di cassa, la Banca si impegna ad accordare all'Ente, su richiesta dell'Ente stesso, un'anticipazione di cassa fino alla concorrenza massima di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) ovvero la maggior somma eventualmente offerta in sede di gara.

La Banca, in assenza di fondi disponibili liberi da vincoli di destinazione, è autorizzata, per dar corso agli ordini di pagamento, ad usufruire dell'anticipazione di cassa richiesta.

La Banca, non appena acquisiti introiti non assoggettati dall'Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata.

Gli interessi sulle anticipazioni di cassa utilizzata dall'Ente decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità di cui al successivo art. 14.

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna a far obbligo all'Istituto subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di ricevere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.

**ART. 13**  
***(Pagamenti degli emolumenti ai dipendenti)***

Il pagamento degli assegni fissi al personale dell'Ente, sarà effettuato mensilmente con valuta fissa al giorno 27 del mese e, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in



base ad apposito elenco, effettuando i versamenti mediante le modalità di cui al precedente art. 8, lettere b) e c).

**ART. 14**  
***(Condizioni del conto di cassa e altri conti eventuali)***

Il conto di cassa che si svilupperà per effetto della presente convenzione e gli altri conti correnti che l'Ente eventualmente richiederà di accendere in relazione alle proprie esigenze, saranno regolati come segue:

- a) sulle anticipazioni concesse dalla Banca ai sensi del precedente art. 12 gli interessi vengono liquidati al tasso offerto in sede di gara.
- b) sui saldi creditori dei c/c intestati all'Ente verrà riconosciuto dalla Banca all'Ente stesso per gli interessi liquidati un tasso pari a quello offerto in sede di gara; sarà cura della Banca comunicare tempestivamente la decorrenza di ogni eventuale variazione del tasso ufficiale di riferimento;
- c) l'importo delle richieste di incasso rimosse verrà accreditato sul c/c dell'Ente con le valute previste dall'offerta in sede di gara.

In ogni caso di pagamento, l'importo dell'ordine di pagamento verrà addebitato sul c/c dell'Ente con valuta corrispondente a quella offerta in sede di gara.

**ART. 15**  
***(Obblighi di documentazione e conservazione)***

La Banca è tenuta, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

- a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa.
- b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui al successivo art. 17.

La Banca invierà mensilmente all'Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata con la sola indicazione del numero dell'ordine di pagamento o della richiesta di incasso rispettivamente pagato o riscossa..

Ogni giorno la Banca, unitamente allo stato di cassa di cui al comma precedente, restituirà all'Ente ordini di pagamento e richieste d'incasso estinti, con allegata la relativa documentazione, nonché le ricevute regolarizzate ed ogni altro eventuale documento.

Alla fine di ogni mese la Banca trasmetterà all'Ente un elenco degli ordini di pagamento non eseguiti e delle richieste d'incasso non attuate.

Parimenti, mensilmente la Banca dovrà inviare all'Ente il rendiconto mensile degli incassi e dei pagamenti evidenziando il saldo di cassa e, semestralmente, l'estratto conto relativo al saldo del conto di gestione titoli di cui all'art. 19, specificando per questi ultimi la serie ed i numeri.

Ogni estratto conto dovrà pervenire all'Ente mensilmente.

A chiusura annuale la Banca trasmetterà all'Ente l'ultimo foglio degli estratti conto, nonché le eventuali richieste d'incasso rimaste da esigere e gli ordini di pagamento da eseguire alla fine dell'esercizio per il trasporto al nuovo esercizio, accompagnati da apposito elenco in duplice copia, di cui una verrà restituita alla Banca a titolo di scarico.

**ART. 16**  
**(Approvazione dei rendiconti)**

L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi ed a segnalare eventuali differenze riscontrate, che dovranno essere prontamente eliminate sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità per la mancata o tardiva segnalazione.

Copia degli estratti sarà restituita alla Banca debitamente sottoscritta per benestare dal capo servizio ragioneria dell'Ente o dal suo sostituto o delegato.

Trascorso il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, senza che sia stata data esecuzione al citato adempimento contabile, l'estratto conto si intenderà riscontrato ed approvato di diritto ex art. 1872 Codice Civile.

**ART. 17**  
**(Verifiche di cassa)**

Ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario l'Ente potrà procedere a verifiche di cassa o alla verifica della gestione del servizio a mezzo di suoi funzionari o del suo organo di revisione economico-finanziaria.

La Banca è tenuta ad esibire registri, bollettari e tutta la documentazione concernente la gestione del servizio di cassa.

Della verifica è steso verbale in duplice copia di cui una è consegnata alla Banca.

**ART. 18**  
**(Responsabilità del Cassiere)**

Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi la Banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

La Banca è esonerata dal portare cauzione.

**ART. 19**  
**(Gestioni titoli)**

I titoli di proprietà dell'Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dalla Banca con versamento delle cedole sul conto corrente alle loro rispettive scadenze.

La Banca provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia di impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza ordinaria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

La Banca per il menzionato servizio di gestione ha diritto al compenso previsto dall'offerta in sede di gara.

**ART. 20**  
***(Spese di gestione del servizio)***

Alla Banca non spetta alcun compenso oltre alle spese effettivamente sostenute per stampati, postali e bolli.

**ART. 21**  
***(Contributo pubblicitario ed aspetti generali)***

All'inizio di ogni esercizio finanziario la Banca metterà a disposizione dell'Ente un contributo di Euro            per tutta la durata della Convenzione, ove previsto nell'offerta in sede di gara.

In caso di iniziative, preventivamente concordate tra Ente e Banca, quest'ultima, provvederà ad integrare il suddetto contributo fino alla copertura del costo delle stesse. La Banca, inoltre, si obbliga, per ciascun anno solare di durata della Convenzione, ad acquistare i "pacchetti" di tessere "ACI Sistema", secondo quanto risultante dall'offerta in sede di gara.

**ART. 22**  
***(Servizi accessori ed aggiuntivi)***

La Banca, relativamente ai "servizi accessori" ed agli eventuali "servizi aggiuntivi", si impegna secondo quanto dichiarato nell'offerta formulata in sede di gara.

**ART. 23**  
***(Modifiche del rapporto contrattuale)***

La presente convenzione si intende integrata con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate al precedente art. 3, nonché da tutti gli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in qualsiasi momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

**ART. 24**  
***(Termine per l'approvazione)***

Il presente contratto è sottoposto ad approvazione con le modalità stabilite dalle norme in vigore.

L'approvazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla stipulazione. In caso di ritardo oltre tale termine, la Banca ha facoltà di richiedere lo scioglimento del contratto senza pretendere alcun compenso delle spese contrattuali e di registrazione versate senza diritto ad interessi.

La Banca deve notificare all'Ente la volontà di essere liberata dall'impegno assunto, attraverso specifica dichiarazione, che però rimane priva di effetti se, prima che pervenga all'Ente, sia stato adottato il provvedimento di approvazione.

La facoltà della Banca di richiedere lo scioglimento dell'impegno contrattuale non può essere esercitata ove il ritardo sia connesso a fatto o colpa della stessa Banca.

**ART. 25**  
***(Diniego di approvazione)***

Ove sia stata negata l'approvazione del presente contratto, alla Banca spetta solo il rimborso delle spese contrattuali e di registrazione versate per la stipulazione e senza interessi.

**ART. 26**  
***(Inadempienze nell'esecuzione)***

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Ente avrà facoltà, previa intimazione scritta alla Banca, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di contratto che la risoluzione comporta (il risarcimento del danno),

ovvero di richiedere il risarcimento del danno e di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino al 50% del danno causato.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

**ART. 27**  
***(Risoluzione del contratto)***

L'Ente può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Banca delle spese sostenute, delle forniture effettuate, dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse come previsto nel precedente art. 25;
- c) in caso di frode, di grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) nel caso di gravi o ripetute inadempienze contrattuali, come previsto al precedente art. 26.

La Banca può chiedere la risoluzione del contratto:

- e) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- f) nel caso in cui l'approvazione del presente contratto non intervenga entro il termine previsto al precedente art. 24.

**ART. 28**  
***(Modalità del provvedimento di risoluzione)***

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento della stessa autorità che ha approvato il contratto.

Dell'adozione del citato provvedimento viene data comunicazione alla Banca con raccomandata a.r.

**ART. 29**  
***(Effetti della risoluzione)***

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio sino a nuova aggiudicazione.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione dei nuovi termini contrattuali del servizio.

Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l'Ente, senza pregiudizio nei diritti di quest'ultimo sui beni della Banca.

L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 27 viene riconosciuto alla Banca il rimborso delle spese contrattuali e di registrazione versate.

**ART. 30**  
***(Controversie)***

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza del Foro di Biella.

**ART. 31**  
***(Oneri fiscali e spese contrattuali)***

Sono a totale carico della Banca tutte le spese presenti e future relative al presente atto, ad eccezione di quelle che, per legge, dovranno far carico all'Ente.

A tal fine la Banca dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti da IVA, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

**ART. 32**  
***(Riservatezza e trattamento dei dati)***

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le risorse professionali della Banca dedicate alla realizzazione delle attività di cui al presente contratto sono autorizzate, provvisoriamente e per il tempo e nei limiti strettamente necessari per la corretta esecuzione delle attività previste, ad accedere alle banche dati connesse per la realizzazione delle attività medesime. La Banca dovrà, quindi, impartire al proprio personale norme di comportamento sul corretto



uso dell'autorizzazione provvisoria ricevuta, nonché ottemperare a sua volta a quanto disposto dal citato D. Lgs. 196/2003

**ART. 33**  
***(Obbligatorietà del contratto)***

La Banca dà atto che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo dalla data della stipulazione, vincola l'Ente solo dopo l'approvazione.

Il presente contratto è redatto in due esemplari dei quali uno per l'Ente e uno per la Banca.

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. n131/1986.

p. l'Ente

p. la Banca

IL PRESIDENTE

dell'AUTOMOBILE CLUB BIELLA

(Dott. Vittorio Bernero)